

All. 1

REGIONE TOSCANA

Servizio Fitosanitario Regionale

**LINEE GUIDA PER I VIVAISTI VITICOLI
OPERANTI IN TOSCANA**

Versione 2

Firenze 28/5/2021

Indice generale

1. Scopo e campo di applicazione	3
2. Norme e documenti di riferimento	3
3. Termini e definizioni	5
4. La denuncia annuale dei materiali di moltiplicazione	6
4.1 La denuncia dei materiali "in campo"	9
4.1.1 La denuncia delle piante madri	10
4.1.1.1 Modalità di pagamento della tariffa fitosanitaria relativa ai vigneti di piante madri	13
4.1.2 La denuncia delle barbatelle	13
4.2 La denuncia del materiale "in vaso"	15
4.2.1 Modalità di pagamento della tariffa fitosanitaria relativa al materiale "in vaso"	18
5. La denuncia di ripresa delle barbatelle	19
5.1 Modalità di pagamento della tariffa fitosanitaria relativa alla denuncia di ripresa delle barbatelle	19
6. L'autorizzazione rilasciata dal Servizio Fitosanitario	19
7. Sanzioni	20
7.1 Sanzioni di tipo amministrativo.....	21
7.2 Altre misure	23

1. Scopo e campo di applicazione

Questo documento aggiorna in base alle recenti novità normative unionali e nazionali introdotte in materia di vivaismo viticolo le linee guida per le aziende vivaistiche viticole (Operatori Professionali/OP) con impianti produttivi sul territorio toscano e che richiedono al Servizio Fitosanitario Regionale (SFR) l'autorizzazione al prelievo del materiale di moltiplicazione della vite ed alla stampa delle etichette ufficiali per le barbatelle, di categoria "certificato" e "standard".

In particolare si esplicitano le modalità di presentazione delle denunce annuali attraverso il nuovo portale informatico 'Vivai Vite', i dati aziendali e colturali da fornire obbligatoriamente, le modalità di pagamento delle tariffe fitosanitarie previste per l'attività di controllo e certificazione, la tempistica e la procedura di rilascio dell'autorizzazione da parte del SFR, le sanzioni previste dalla normativa.

Il vivaista produttore dovrà attenersi al rispetto di quanto stabilito nel seguente documento e, per quanto non espressamente previsto o citato, della normativa nazionale vigente per il settore del vivaismo viticolo e di quella fitosanitaria prevista per gli OP impegnati nell'attività di produzione e commercializzazione di vegetali e prodotti vegetali.

Le attività di controllo e certificazione svolte dal Servizio per il vivaismo viticolo in Toscana sono coordinate dalla sede di Pisa del SFR, dove è anche conservato l'archivio documentale relativo ai singoli produttori ed a cui ci si deve riferire per eventuali problematiche tecnico-amministrative incontrate dagli OP.

2. Norme e documenti di riferimento

La normativa che regola a livello nazionale la produzione, la commercializzazione, il controllo e la certificazione del materiale di propagazione viticolo è stata accorpata in un *Testo Unico sulla vite*, approvato con *Decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 16*, recante "Norme per la produzione e la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione della vite in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625".

Il Testo Unico sulla vite è entrato in vigore il 10 marzo 2021 ed abroga gran parte delle norme in materia finora vigenti, in alcuni casi risalenti alla fine degli anni '60.

Tale Decreto è stato preceduto dalla pubblicazione nel 2020 di un altro importante atto normativo per il settore, il *DM 5 giugno 2020* di "Recepimento della direttiva di esecuzione 2020/177 UE della Commissione dell'11 febbraio 2020, che modifica alcune direttive tra cui la direttiva 68/193/CEE della Commissione, inerente le "norme

di commercializzazione dei materiali di moltiplicazione della vite”; con tale documento vengono definiti in dettaglio i requisiti fitosanitari e tecnici che deve soddisfare la coltura, oltre alle modalità di ispezione, di campionamento ed analisi da parte dei Servizi Fitosanitari Regionali (SFR), in particolare relativamente agli Organismi nocivi Regolamentati non da Quarantena (ORNQ) che interessano nello specifico la vite quali virus, Candidatus phytoplasma solani (già noto come “legno nero”), fillossera, Xylophilus ampelinus.

I principali documenti e norme di riferimento in materia di vivaismo viticolo validi attualmente a livello unionale, nazionale e regionale sono i seguenti :

- *Regolamento (UE) 2016/2031* del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016 relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/ CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio;

- *Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072* della Commissione del 28 novembre 2019 che stabilisce condizioni uniformi per l’attuazione del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante e che abroga il regolamento (CE) n. 690/2008 della Commissione e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione;

- *Direttiva di esecuzione (UE) 2020/177* della Commissione dell’11 febbraio 2020 che modifica le direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CEE, 2002/55/CE, 2002/56/CE e 2002/57/CE del Consiglio, le direttive 93/49/CEE e 93/61/CEE della Commissione e le direttive di esecuzione 2014/21/UE e 2014/98/UE della Commissione per quanto riguarda gli organismi nocivi per le piante sulle sementi e altro materiale riproduttivo vegetale;

- *DM 5 giugno 2020* recante “Recepimento della direttiva di esecuzione 2020/177 UE della Commissione dell’11 febbraio 2020, che modifica alcune direttive tra cui la direttiva 68/193/CEE delle Commissione inerente le norme di commercializzazione dei materiali di moltiplicazione della vite”;

- *Decreto 10 febbraio 2021* recante “Modifiche ed integrazioni al registro nazionale delle varietà di vite”;

- *Decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 16* “Norme per la produzione e la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione della vite in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625”;

- *Decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19* “Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625”;

- L.R. 64/2011 - Disciplina del Servizio Fitosanitario Regionale della Toscana e successive modificazioni;

- DM n.32442 del 31/05/2000 - Misure per la lotta obbligatoria contro la Flavescenza Dorata della vite;

- Decreto Dirigenziale n.7339 del 4 maggio 2021, di approvazione delle "Linee guida per la lotta obbligatoria alla Flavescenza dorata della vite in Toscana - anno 2021" di cui al D.M. n. 32442 del 31.5.2000 ed al Regolamento (UE) 2016/2031.

Sono inoltre in fase di preparazione e di prossima pubblicazione da parte del Ministero (Mipaaf) specifici decreti attuativi in materia di tariffe dovute dagli Operatori Professionali per i controlli e la certificazione, di requisiti di professionalità, di dotazioni minime delle strutture e procedure di controllo per l'esercizio della attività di produzione di materiale di moltiplicazione della vite, di struttura e modalità di aggiornamento del Registro nazionale delle varietà e dei cloni ecc..

3. Termini e definizioni

All'interno del presente documento vengono utilizzati e si applicano i seguenti termini e definizioni:

Termine	Definizione
<i>Controllo ufficiale</i>	controllo ufficiale, in azienda e/o in campo, effettuato dal personale del Servizio Fitosanitario Regionale
<i>Rigo di denuncia di piante madri</i>	unità minima di registrazione sull'apposito programma informatico 'Vivai Vite' di un appezzamento dove sono coltivate piante madri della stessa varietà, clone, anno di impianto, anche su filari diversi ma contigui ed adiacenti
<i>Rigo di denuncia di barbatelle</i>	unità minima di registrazione sull'apposito applicativo sistema informatico 'Vivai Vite' di un appezzamento dove sono presenti piantine di vite (barbatelle) della stessa varietà, clone, anche su filari diversi ma contigui ed adiacenti
<i>Campo di produzione</i>	appezzamento di terreno, dipendente da un centro aziendale, anche privo di strutture stabili, in cui avviene la produzione, anche temporanea
<i>Centro Aziendale</i>	luogo operativo stabilmente costituito, provvisto di strutture attraverso le quali l'operatore professionale svolge le attività di cui all'articolo 65, paragrafo, 1 del Regolamento (UE) 2016/2031, al quale afferiscono i campi di produzione

<i>Applicativo informatico (Vivai Vite)</i>	programma informatico per la presentazione telematica e la gestione delle istanze presentate dagli Operatori Professionali per l'archiviazione e controllo dei dati sui prelievi e sulle produzioni e per il rilascio delle autorizzazioni da parte del SFR
<i>Campagna vivaistica</i>	periodo intercorrente tra il 1 luglio e il 31 marzo dell'anno successivo
<i>Vivai di viti (barbatellai)</i>	colture di viti destinate alla produzione di barbatelle franche o di barbatelle innestate
<i>Vigneti di viti-madri</i>	colture di viti destinate alla produzione di talee di portinnesto, di talee da vivaio o di nesti, identificati in modo univoco nella denuncia di produzione
<i>Certificato del costituente</i>	documento di carattere amministrativo o fiscale rilasciato dal costituente della varietà o del clone o dal suo avente causa, che attesta la categoria Iniziale o Base del materiale di moltiplicazione ai fini della costituzione di vigneti di viti-madri
<i>Vite</i>	le piante del genere <i>Vitis</i> (L.) destinate alla produzione di uve o all'utilizzazione quali materiali di moltiplicazione di queste stesse piante
<i>Operatore Professionale (OP)</i>	come definito dall'Articolo 2, paragrafo 1, punto 9), del Regolamento (UE) 2016/2031
<i>Operatore professionale autorizzato (OPA)</i>	come definito dall'Articolo 2, paragrafo 1, punto 11), del Regolamento (UE) 2016/2031

4. La denuncia annuale dei materiali di moltiplicazione

Entro la data del 30 Giugno di ogni anno, tutti gli OPA che conducono in Toscana vigneti di viti madri e/o vivai di viti (barbatellai), anche con sede legale fuori dal territorio regionale, registrati al RUOP ed autorizzati ad emettere il passaporto delle piante, devono far pervenire per via telematica al Servizio Fitosanitario Regionale la denuncia annuale dei materiali di moltiplicazione (Art. 23 del D.lgs del 2 febbraio 2021, n.16) ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione alla commercializzazione (Art. 29 del D.lgs del 2 febbraio 2021, n.16).

A partire dalla campagna 2021-2022 tale denuncia deve essere presentata da tutti gli OP, vivaisti viticoli, iscritti al Registro Ufficiale degli Operatori Professionali (RUOP) ed autorizzati all'emissione del passaporto delle piante, presenti sul territorio nazionale, esclusivamente tramite il nuovo applicativo informatico "Vivai Vite", collegandosi all'indirizzo web: <https://vivaivite.regione.fvg.it> (fig.1).




Fig.1 Home page dell'applicativo informatico "Vivai Vite"

Con successivo Decreto da emanarsi entro la fine del 2021, è previsto che il Ministero provveda a stabilire definitivamente le modalità operative inerenti la predisposizione e trasmissione delle denunce (Art. 23, comma 3, del D.lgs del 2 febbraio 2021, n. 16), che dovrà effettuarsi comunque per mezzo del suddetto applicativo.

La mancata presentazione della denuncia annuale entro il termine del 30 giugno da parte del rappresentante legale dell'impresa o di un suo delegato, comporta il mancato controllo ufficiale fitosanitario dei materiali di moltiplicazione per la campagna vivaistica dell'anno successivo. Il mancato controllo comporta a sua volta l'impossibilità di prelevare e di commercializzare il materiale di moltiplicazione prodotto.

Per accedere al sistema è necessario essere in possesso delle credenziali di accesso (nome utente e password) tramite SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale). Sul sito web ufficiale di SPID (<https://www.spid.gov.it>) sono reperibili le istruzioni per l'utilizzo e le modalità per ottenere le credenziali di accesso.

L'applicativo prevede anche la possibilità di accesso tramite Carta d'Identità Elettronica (CIE).

Una volta entrati nella sezione riservata dell'applicativo (fig.2) è possibile inserire le informazioni relative agli impianti di piante madri, ai vivai di viti (barbatellai), alle tipologie di produzione ed alle quantità di materiale prodotto, insieme a tutti gli altri dati necessari per completare e presentare correttamente la denuncia, secondo la procedura guidata indicata nel video (*Tutorial vivaista*) e nel documento informativo (*Guida all'applicativo Vivai Vite*) presenti nella home page di accesso (fig.2).




Fig.2 Schermata di accesso alla sezione riservata dell'applicativo informatico Vivai Vite

Al fine di facilitare l'inserimento, la conferma o l'eliminazione degli impianti di piante madri nel nuovo sistema, ciascuna azienda trova nella propria sezione personale i dati aggiornati (righe dei campi di piante madri) relativi alla denuncia annuale presentata nell'ultima campagna vivaistica, scaricati e trasferiti tal quali dall'archivio del precedente applicativo.

A tal proposito si segnala che la necessità di trasferimento e riallineamento degli archivi a livello nazionale per tutte le imprese vivaistiche viticole aderenti al sistema di certificazione, ha comportato la variazione del numero e dell'estensione della matricola vivaistica (es. 001TOS) e del numero di rigo di denuncia precedentemente attribuito ai campi di piante madri.

I dati essenziali quali anno di impianto, numero di piante, tipologia, varietà, clone ecc., sono rimasti tuttavia invariati e comunque reperibili sia nell'archivio del sistema, sia nelle tabelle di corrispondenza tra la nuova numerazione e la precedente (la mappatura degli impianti è visibile e scaricabile nel percorso "Consulta e Amministra", "Matricole vivaistiche"); inoltre sono disponibili specifici archivi digitali per ciascun operatore nella propria sezione personale.

Con il nuovo applicativo l'operatore è tenuto ad inserire, nella propria sezione personale, allegati (in formato pdf, doc, jpg, ecc.) relativi alla documentazione necessaria per completare, integrare o rettificare le denunce (es. certificati di analisi nematologiche o virologiche, attestati di pagamento tariffe, codici identificativi delle marche da bollo, DDT e documenti di acquisto/vendita materiale, certificati del costituente, dichiarazioni varie, punti critici del processo produttivo ecc.).

L'inserimento della documentazione può avvenire sia in fase di presentazione della denuncia, sia successivamente, anche su richiesta del SFR.

Tale nuova opportunità consente di rendere più flessibile ed efficiente il sistema di presentazione, l'eventuale rettifica ed il controllo delle denunce, velocizzando nel contempo le comunicazioni tra operatore e Servizio ed evitando così anche possibili disguidi o ritardi nella trasmissione della documentazione.

A differenza del precedente applicativo, il nuovo "Vivai Vite" prevede la presentazione della denuncia annuale tramite due sezioni indipendenti e separate tra loro, anche in termini di scadenze temporali :

a) materiale "in campo" , per le piante madri e le barbatelle in campo (PM + BC)

b) materiale "in vaso", per le barbatelle in vaso (BV)

Di seguito vengono forniti ulteriori dettagli sulle due sezioni e relative denunce, compilabili in maniera molto intuitiva seguendo le indicazioni fornite nel "tutorial vivaista" e nel documento informativo presenti nella home page di accesso personale.

4.1 La denuncia dei materiali "in campo"

La denuncia dei materiali "in campo" riguarda gli impianti di piante madri (PM) e, se del caso, gli impianti di barbatelle (BC).

Il termine di presentazione della denuncia è il 30 giugno per ciascuna campagna vivaistica.

Per queste tipologie di materiali può essere presentata una sola denuncia di produzione per campagna vivaistica. Possono anche essere apportate rettifiche nel corso della stagione da parte dell'impresa entro il 31 luglio.

La denuncia dei materiali "in campo" prevede il pagamento da parte dell'OPA di due marche da bollo da 16,00 euro ciascuna, il cui codice identificativo da indicare nell'applicativo risulta indispensabile per concludere la fase di presentazione della stessa.

I codici identificativi delle due marche da bollo servono rispettivamente per la domanda di presentazione della denuncia e per il rilascio dell'autorizzazione da parte del SFR, sulla quale compare la dicitura "Imposta di bollo assolta secondo legge", in luogo della marca da bollo fisica.

4.1.1 La denuncia delle piante madri

Tale denuncia deve contenere i dati relativi ai vigneti di viti madri, di categoria "certificato" e "standard", da cui possono essere prelevati i materiali di moltiplicazione utilizzati sia per la propria produzione di barbatelle, sia per la cessione del materiale a terzi vivaisti.

Nella denuncia ogni vigneto di viti madri può ricadere in uno o più righe dell'applicativo informatico. Gli appezzamenti dove sono presenti piante madri della stessa varietà, clone, anno di impianto, anche su filari diversi ma contigui ed adiacenti, devono essere inseriti in un unico rigo.

Per ciascun rigo di denuncia devono essere indicati i seguenti dati, indispensabili per procedere nella presentazione ed obbligatori ai fini dei successivi controlli (vedi fig.3):

- numero di rigo
- dati impianto (Provincia, Comune, località impianto, latitudine e longitudine (formato WGS84, espressi in decimali, es. XX.XXXXXX, YY.YYYYYY), superficie, anno di impianto, n. di piante)
- dati catastali aggiornati (foglio e mappale)
- categoria materiale (Certificato/LC o Standard/LS)
- tipo di materiale (marze_MZ o talee portainnesto_PI)
- dati marza/portainnesto (Varietà, clone)
- numero di marze/talee prelevate ed utilizzate nel proprio vivaio
- numero di marze/talee prelevate e cedute a terzi vivaisti
- eventuali note del vivaista destinate al funzionario addetto al controllo

Durante il primo inserimento dei dati è necessario indicare l'esatta ubicazione dell'impianto corrispondente a ciascun rigo, cliccando sul pulsante dedicato "Visualizza Mappa", posto a destra sullo schermo, e posizionando il cursore sulla mappa, così da registrare correttamente e definitivamente nel sistema le coordinate geografiche (latitudine e longitudine) (fig.4).

I dati georeferenziati possono essere recuperati anche con i diversi strumenti di rilevazione (via app o Internet).




Fig.3 Schermata con dettaglio dei dati relativi ad un rigo di denuncia di piante madri




Fig.4 Schermata con mappa e dettagli della localizzazione di un impianto in denuncia

La schermata di una denuncia di piante madri correttamente compilata si presenta come segue (fig. 5).

Riga	Categoria Tipo mat.	Comune Anno impianto	Cert. ann. Test Virus	Stato Varietà Clone	Sup. (m2)	Talee	Note	Allegati
1	LC MZ	Crespina Lorenzana 2012	CE 2019/2020	MERLOT N. 181	450	Vivaio 4.000 Cedute 21.000 Totale 25.000		
2	LC MZ	Crespina Lorenzana 2012	CE 2019/2020	SYRAH N. 174	450	Vivaio 0 Cedute 18.000 Totale 18.000		
3	LC MZ	Crespina Lorenzana 2012	CE 2019/2020	VIOGNIER B. 642	450	Vivaio 0 Cedute 12.500 Totale 12.500		
4	LC MZ	Crespina Lorenzana 2005	CE 2019/2020 CE 2016	SANGIOVESE N. I - C.FUTURO 3	50	Vivaio 4.500 Cedute 0 Totale 4.500		
5	LC MZ	Crespina Lorenzana	CE 2019/2020	MERLOT N. 519	450	Vivaio 0 Cedute 8.400		

Fig.5 Schermata con parziale riepilogo dei dati relativi ad alcuni righe di denuncia di piante madri

Una volta compilata la denuncia, si procede alla trasmissione della stessa a mezzo PEC all'SFR, utilizzando la PEC dell'impresa.

Il SFR prende in carico la denuncia trasmessa, registrando la data ed il numero di protocollo. Tali operazioni sono confermate con la trasmissione a mezzo PEC della comunicazione dell'avvio di procedimento amministrativo con tutti i dati e i riferimenti utili previsti (es. la sede del SFR competente ed i suoi recapiti, i contatti del responsabile del procedimento e del suo sostituto, il responsabile dell'istruttoria, ecc.).

In caso di errori di compilazione riscontrati dall'operatore dopo l'invio (verificabili ad esempio scaricando l'anteprima della denuncia prodotta in automatico dal sistema), è possibile da parte dell'OP rettificare la denuncia, entro il termine del 31 luglio, a seguito di comunicazione al SFR che, valutate le motivazioni fornite dal vivaista (es. errori materiali di compilazione della denuncia, ecc. che comunque non comportino variazioni sostanziali della denuncia), procede o meno alla sua accettazione.

In caso di ritiro volontario dalla denuncia di uno o più righe il produttore è tenuto ad annotare le motivazioni in fase di compilazione della denuncia, affinché ogni variazione rimanga archiviata e giustificata nel sistema informatico.

Si ricorda che, in ogni caso, è responsabilità dell'OPA, prima di procedere all'invio definitivo della denuncia, controllare la completezza ed esattezza dei dati (es. contatti, dati strutturali dell'azienda, ecc.) già presenti nell'archivio, nonché inserire a sistema gli aggiornamenti come eventuali nuovi centri aziendali, variazioni dell'anagrafica ecc.

4.1.1.1 Modalità di pagamento della tariffa fitosanitaria relativa ai vigneti di piante madri

La tariffa fitosanitaria dovuta per la parte relativa alle superfici totali degli impianti di viti madri, calcolata ai sensi delle tariffe vigenti, viene comunicata all'indirizzo PEC e via mail al vivaista ed in automatico attraverso l'applicativo.

La comunicazione viene trasmessa una volta confermata positivamente la chiusura della compilazione della denuncia piante madri in campo e ad avvenuta accettazione da parte del funzionario responsabile dell'istruttoria.

Il pagamento della tariffa deve essere effettuato tramite bonifico bancario a favore della Regione Toscana (IBAN: IT 72 D 07601 02800 001003018049) specificando i dati della ditta (nome e n. RUOP) e la causale del versamento: *"Tariffa per controllo vivaismo viticolo_vigneti di piante madri_ campagna .../...."*.

Copia dell'avvenuto pagamento deve essere inserita dall'operatore nel sistema come allegato, così come richiesto dall'applicativo prima di chiudere ed inviare la denuncia.

In alternativa alla suddetta modalità di pagamento l'applicativo prevede la possibilità di saldo della tariffa tramite il sistema PagoPA, una volta divenuto operativo a livello regionale.

Si ricorda che le attività di controllo dei vigneti di piante madri da parte del SFR saranno iniziate soltanto dopo l'accertamento e la verifica dell'avvenuto pagamento della tariffa annuale dovuta e, in caso di mancato pagamento, esse saranno sospese, con mancato rilascio dell'autorizzazione al prelievo e conseguente sospensione della possibilità di prelievo e commercializzazione dei materiali di moltiplicazione.

4.1.2 La denuncia delle barbatelle

La denuncia delle barbatelle in campo (BC) si riferisce al numero delle talee innestate di vite messe a dimora, di categoria "certificato" e "standard", ottenute sia tramite l'innesto marza-talea (Barbatelle Innestate/BI), che costituite dal solo portainnesto (Barbatelle Franche/BF) e risultanti dal materiale di propagazione prodotto in proprio o acquisito da vivaisti terzi.

In questa sottosezione il vivaista dichiara il numero totale delle barbatelle messe a dimora nel barbatellaio per le quali si chiede il controllo da parte del SFR.

Nella denuncia ogni barbatellaio può includere uno o più righe in base alle diverse tipologie di barbatelle (BI o BF) e loro combinazioni d'innesto.

Per ciascun rigo di denuncia devono essere indicati i seguenti dati per procedere nella presentazione ed utili ai fini dei successivi controlli (fig.6):

- dati impianto (Provincia, Comune, località impianto, latitudine e longitudine (formato WGS84, espressi in decimali, es. XX.XXXXXX, YY.YYYYYY), superficie)
- dati catastali aggiornati (foglio e mappale)
- categoria materiale (Certificato/LC o Standard/LS)
- tipo di materiale (barbatelle innestate/BI, barbatelle franche/BF),
- dati marza/portainnesto (varietà, clone, provenienza, n. e data di eventuale DDT o altro documento commerciale)
- numero delle barbatelle messe a dimora
- provenienza del portainnesto e della marza (propri o acquisiti da terzi)
- dati vari : residui di magazzino (rimesse), materiale soggetto a privativa vegetale, eventuali note

013TOS - 1PI - Dettaglio riga barbatelle n° 11 in stato PRESA IN CARICO

Dati annuali

Provincia	Comune	Località impianto
Pisa	Crespina Lorenzana	Iavoria
Coord.N(WGS84)	Coord.E(WGS84)	
43.623779	10.534140	
Categoria Materiale	Tipo Materiale	
LEGNO CERTIFICATO	barbatelle innestate	

Portainnesto:

Varietà	Clone
621 110 RICHTER	10F 163

Marze:

Varietà	Clone
218	010 I - SS - F9 - A5
SANGIOVESE N.	- 48

Azienda italiana: **GINI**

Controlli documentali
CONCLUSI
esito controllo: positivo

Ispezioni

Alias	Data Ispezione	Stato ispezione
GINI BARBARA	08/10/2020	In corso
Stato rilevamento riga	Impianto non idoneo	
in corso	NO	
Coord.N(WGS84)	Coord.E(WGS84)	
43.623779	10.534140	

Sintomi

LC	Crespina Lorenzana	CE	17200	SANGIOVESE N.	775 PAULSEN	75%
BI	1720			I - SS - F9 - A5 - 48	I - CFC 83/20	(12900)

Fig.6 Schermata con dettaglio dei dati relativi ad un rigo di denuncia di barbatelle

La schermata di una denuncia di barbatelle in campo correttamente compilata si presenta come segue (fig. 7).

Riga	Categoria Tipo mat.	Comune Superficie (m2)	Cert. annuale	N° Barbatelle	Varietà Clone MZ	Varietà Clone PI	Resa Convalida	Allegati	Note
11	LC (BI)	Crespina Lorenzana 1640	CE	16400	SANGIOVESE N. (I-SS-F9-AS-48)	110 RICHTER (163)	80% (13120)		
12	LC (BI)	Crespina Lorenzana 1720	CE	17200	SANGIOVESE N. (I-SS-F9-AS-48)	775 PAULSEN (I-CFC 83/20)	75% (12900)		
13	LC (BI)	Crespina Lorenzana 2600	CE	26000	SANGIOVESE N. (I-SS-F9-AS-48)	1103 PAULSEN (168)	80% (20800)		
14	LC (BI)	Crespina Lorenzana 1440	CE	14400	SANGIOVESE N. (I-B-BS-11)	110 RICHTER (163)	75% (10800)		
15	LC (BI)	Crespina Lorenzana 1300	CE	13000	SANGIOVESE N. (I-CCL 2000/1)	1103 PAULSEN (168)	80% (10400)		
16	LC (BI)	Crespina Lorenzana 1040	CE	10400	SANGIOVESE N. (I-CCL 2000/2)	110 RICHTER (164)	75% (7800)		

Fig.7 Schermata con parziale riepilogo dei dati relativi ad alcuni righe di denuncia delle barbatelle

Durante l’inserimento dei dati è necessario indicare, come per gli impianti di piante madri, l’esatta ubicazione delle barbatelle corrispondenti a ciascun rigo, cliccando sul pulsante dedicato “Visualizza Mappa” e posizionando il cursore sulla mappa, così da registrare correttamente nel sistema le coordinate geografiche (latitudine e longitudine) e permettere il controllo ispettivo in campo. I dati georeferenziati possono essere recuperati anche con i diversi strumenti di rilevazione (via app o Internet).

Una volta inviata la denuncia solo il funzionario dell’SFR può intervenire, previa richiesta del vivaista (secondo le disposizioni dell’Ente), per eventuali correzioni sui dati inviati.

E’ invece sempre possibile aggiungere nuovi righe di denuncia, tramite il pulsante “rettifica”, fino al 31 luglio, termine oltre il quale le rettifiche sono soggette all’accettazione da parte dell’Ente di controllo.

4.2 La denuncia del materiale “in vaso”

La denuncia delle barbatelle “in vaso” (BV) riguarda le piantine di vite messe in contenitore, prodotte appositamente nell’anno in corso o anche derivanti da residui di magazzino (barbatelle rimesse) dell’anno o degli anni precedenti e rimaste invendute

e la cui commercializzazione può essere anticipata già a fine primavera-inizio estate (mesi di maggio e giugno).

Tale denuncia deve essere presentata prima della commercializzazione del materiale e, pur non prevedendo un termine di scadenza definito, solitamente precede quella dei materiali in campo, fissata invece al 30 di giugno.

Per ciascun rigo di denuncia devono essere indicati i seguenti dati per procedere nella presentazione ed utili ai fini dei successivi controlli (fig.8):

- dati impianto (Provincia, Comune, località impianto, latitudine e longitudine (formato WGS84, espressi in decimali, es. XX.XXXXXX, YY.YYYYYY)
- categoria materiale (Certificato/LC o Standard/LS)
- tipo di materiale (barbatelle in vaso innestate/BVI o barbatelle in vaso franche/BVF)
- dati di portinnesto e marza (Varietà, clone, provenienza, n. e data DDT o altro documento commerciale)
- dati vari : n. vasetti, residui di magazzino (rimesse), materiale soggetto a privativa vegetale, eventuali note.

The screenshot shows a web browser window with the URL <https://vivaivite-collauda.regione.fvg.it/vivaivite/public/#/denunce/12060/barbatelle>. The page title is "Nuova Riga Barbatelle in vaso". The form contains the following fields and options:

- Dati impianto**
 - Provincia *
 - Comune
 - Località impianto
 - Latitudine *
 - Longitudine *
 - Categoria materiale *
 - Tipo materiale *
- Portinnesto**
 - Varietà Portinnesto
 - Clone
 - Azienda italiana
 - Azienda Provenienza Portinnesto *
 - Numero DDT Portinnesto
 - Data DDT portinnesto
- Dati**
 - Numero Vasetti *
 - Residui di magazzino
 - Zona Protetta di Destinazione
 - Note Vivaista
 - Materiale soggetto a privativa vegetale

Fig.8 Schermata con dettaglio dei dati relativi ad un rigo di denuncia di barbatelle in vaso

La schermata di una denuncia correttamente compilata si presenta come segue (fig. 9)

The screenshot shows a web browser window with the URL <https://vivaivite.regione.fvg.it/vivaivite/public/#/denunce/11300>. The page title is "Barbatelle in vaso". There is a search bar with the text "Ricerca" and a "cerca" button. Below the search bar is a table with the following columns: Riga, Categoria Tipo mat., Comune Superficie (m2), Cert. annuale, N° Barbatelle, Varieta Clone MZ, Varieta Clone PI, Resa Convalida, Allegati, and Note. The table contains 6 rows of data.

Riga	Categoria Tipo mat.	Comune Superficie (m2)	Cert. annuale	N° Barbatelle	Varieta Clone MZ	Varieta Clone PI	Resa Convalida	Allegati	Note
1	LC (BVI)	Camaioire	CE	2000	PECORINO B. (I-UBA - RA PE 19)	1103 PAULSEN (I-ISV CONEGLIANO 1)	2000		
185	LC (BVI)	Camaioire	CE	5000	VERMENTINO B. 914	110 RICHTER 151	5000		
186	LC (BVI)	Camaioire	CE	2000	VERMENTINO B. 640	420 A (I-MI-Q-88)	2000		
187	LC (BVI)	Camaioire	CE	2500	SANGIOVESE N. (I-CCL 2000/5)	161.49 C. (I-ISV CONEGLIANO 1)	2500		
188	LC (BVI)	Camaioire	CE	4000	SANGIOVESE N. (I-RAUSCEDO 24 (Medio Predappio))	1103 PAULSEN (I-ISV CONEGLIANO 1)	4000		
189	LS (BVI)	Camaioire	CE	3000	TORBATO B.	1103 PAULSEN (I-CFC 57-34)	3000		

Fig.9 Schermata con parziale riepilogo dei dati relativi ad alcuni righe di denuncia delle barbatelle in vaso

Una volta terminata la compilazione della denuncia si procede al suo invio telematico tramite il pulsante "Azioni" posto in alto a destra. Dopo avere inserito i dati richiesti nella procedura guidata che segue (es. modalità di assolvimento del bollo da 16,00 euro, dati identificativi del bollo ecc.) si riceve un esito positivo, qualora tutti i dati siano stati correttamente inseriti.

In seguito all'accettazione e presa in carico della denuncia da parte del funzionario incaricato, nonché completati i controlli documentali e dello stato fitosanitario del materiale da parte del SFR, l'OPA riceve una comunicazione via PEC ed a mezzo mail con l'importo della tariffa dovuta per la certificazione del materiale convalidato. Solo dopo avere saldato la tariffa verrà trasmessa via PEC l'autorizzazione ufficiale per la commercializzazione.

Si fa presente che nel caso del materiale "in vaso", diversamente dal materiale "in campo", il vivaista ha la possibilità di presentare più denunce senza una scadenza temporale fissata, in funzione delle necessità che possono insorgere durante la campagna vivaistica.

Una volta inviata la denuncia solo il funzionario dell'SFR può intervenire per eventuali correzioni dei dati, previa richiesta del vivaista (secondo le disposizioni del SFR). Rimane sempre possibile aggiungere ulteriori righe di denuncia, tramite il pulsante "rettifica".

Si ricorda che, in assenza di denuncia del materiale "in vaso" e della relativa autorizzazione, il materiale non potrà in alcun modo essere commercializzato.

Eventuali giacenze potranno tuttavia essere dichiarate nella denuncia dei materiali in campo, come barbatelle.

Espletati e superati con esito favorevole i controlli ufficiali ed accertato il pagamento delle relative tariffe, il SFR rilascia le relative autorizzazioni.

La denuncia dei materiali "in vaso", analogamente a quella dei materiali "in campo", prevede il pagamento da parte dell'OPA di due marche da bollo da 16,00 euro ciascuna, il cui codice identificativo da indicare nell'applicativo risulta indispensabile per concludere la fase di presentazione della stessa.

Anche in questo caso i codici identificativi delle due marche da bollo servono rispettivamente per la domanda di presentazione della denuncia stessa e per il rilascio dell'autorizzazione da parte del SFR, sulla quale compare la dicitura "Imposta di bollo assolta secondo legge", in luogo della marca da bollo fisica.

4.2.1 Modalità di pagamento della tariffa fitosanitaria relativa al materiale "in vaso"

Una volta convalidate le rese il funzionario incaricato dell'istruttoria invia all'operatore una comunicazione via mail della tariffa dovuta e calcolata in funzione del numero di barbatelle in vaso certificate ed ammesse alla commercializzazione.

Come per gli impianti di piante madri e delle barbatelle in campo, il pagamento della tariffa per le barbatelle "in vaso" deve essere effettuato tramite bonifico bancario a favore della Regione Toscana (IBAN: IT 72 D 07601 02800 001003018049), specificando i dati della ditta (nome e n. RUOP) e la causale del versamento: *"Tariffa per controllo vivaismo viticolo_barbatelle in vaso (BV)_campagna .../..."*.

Copia dell'avvenuto pagamento deve essere inserita dall'operatore nel sistema come allegato, così come richiesto dall'applicativo.

In alternativa alla suddetta modalità di pagamento l'applicativo prevede la possibilità di saldo della tariffa tramite il sistema PagoPA, una volta reso operativo a livello regionale.

5. La denuncia di ripresa delle barbatelle

Entro il 10 Ottobre tutte le aziende vivaistico-viticole che hanno impianti di barbatelle in Toscana, anche con sede legale fuori dal territorio regionale, devono dichiarare sul portale "Vivai Vite" le rese di produzione, come percentuale calcolata sul numero totale delle barbatelle messe a dimora e denunciate a giugno e che ritengono qualitativamente conformi alle prescrizioni dell'Allegato 3 del D.Lgs del 2 febbraio 2021, n.16.

5.1 Modalità di pagamento della tariffa fitosanitaria relativa alla denuncia di ripresa delle barbatelle

Solo in seguito alla convalida ufficiale delle rese dichiarate viene inviata all'operatore una comunicazione via mail della tariffa dovuta e risultante dal numero effettivo di barbatelle ammesse alla commercializzazione.

Come per gli impianti di piante madri e per il materiale "in vaso", il pagamento della tariffa per le barbatelle deve essere effettuato tramite bonifico bancario a favore della Regione Toscana (IBAN: IT 72 D 07601 02800 001003018049), specificando i dati della ditta (nome e n. RUOP) e la causale del versamento: *"Tariffa per controllo vivaismo viticolo_barbatelle in campo (BC)_campagna .../...."*.

Copia dell'avvenuto pagamento dovrà essere inserita dall'operatore nel sistema come allegato, così come richiesto dall'applicativo

In alternativa alla suddetta modalità di pagamento l'applicativo prevede la possibilità di saldo della tariffa tramite il sistema PagoPA, una volta divenuto operativo a livello regionale.

6.L'autorizzazione rilasciata dal Servizio Fitosanitario

L'autorizzazione che il SFR rilascia al vivaista al termine delle attività di competenza riguarda la possibilità di prelievo del materiale di moltiplicazione nei campi di piante madri dichiarati, la commercializzazione delle barbatelle prodotte in campo ed in vaso, di categoria "certificato" o "standard", nonché la possibilità di stampare le relative etichette ufficiali.

Tale documento contiene in allegato l'elenco dettagliato dei rigi della denuncia presentata nell'applicativo 'Vivai Vite' e comprendente le piante madri, le barbatelle prodotte in campo o in vaso, con eventuali annotazioni per le mancate certificazioni, le sospensioni, le riclassificazioni, le modifiche delle rese di barbatelle, ovvero altre

cause determinanti variazioni produttive o qualitative dei campi di piante madri nella prossima campagna (es. gelate tardive, grandinate, siccità prolungata ecc.).

Nel caso dei vigneti di viti madri l'autorizzazione, oltre a consentire il prelievo del materiale, costituisce la base documentale per la presentazione della denuncia nella successiva campagna vivaistica. Nel caso delle barbatelle costituisce invece il documento che consente la stampa delle etichette ufficiali per la commercializzazione delle piantine prodotte.

Al termine dei controlli documentali e di campo, se l'esito è favorevole, l'autorizzazione viene inviata via PEC all'indirizzo dell'operatore in formato pdf, firmata digitalmente dal responsabile del procedimento.

L'autorizzazione relativa ai campi di piante madri viene inviata entro il 30 novembre dello stesso anno di presentazione della denuncia, salvo ritardo dovuto a cause impreviste o per motivi direttamente imputabili all'OPA.

Nel caso di OPA che produce esclusivamente barbatelle "in campo", l'autorizzazione viene inviata entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione nell'applicativo della denuncia di ripresa, salvo eventuali impedimenti o cause impreviste.

Nel caso specifico delle barbatelle "in vaso", per le quali come esposto precedentemente è possibile presentare anche più denunce in successione in base alle esigenze produttive e di commercializzazione del vivaista, l'autorizzazione sarà inviata quanto prima, previo superamento con esito favorevole dei controlli ufficiali, nonché verifica dell'avvenuto pagamento della relativa tariffa.

In caso di mancato pagamento delle tariffe non sarà rilasciata alcuna autorizzazione, sia per il prelievo dalle piante madri, sia per la commercializzazione delle barbatelle e stampa delle etichette ufficiali. Il SFR verifica che i materiali di moltiplicazione non siano stati prelevati e commercializzati dall'OPA senza autorizzazione ufficiale.

Nel caso di inadempienze saranno comminate le sanzioni amministrative previste dalla normativa nazionale vigente, descritte nel successivo paragrafo.

7. Sanzioni

Con il D.lgs 2 febbraio 2021, n. 16, sono state introdotte ed adeguate le sanzioni amministrative specifiche per il settore del vivaismo viticolo che si aggiungono a quelle previste dalla normativa fitosanitaria nazionale generale.

Tali sanzioni possono comportare blocchi alla produzione ed alla commercializzazione del materiale di moltiplicazione prodotto dal vivaista, come pure ulteriori sanzioni pecuniarie.

7.1 Sanzioni di tipo amministrativo

Queste misure sono definite dall'Art.33 del D.lgs del 2 febbraio 2021, n.16 che comprende 22 diversi casi di infrazione specifici per il settore del vivaismo viticolo.

Le stesse, se del caso, si aggiungono a quelle previste dall'Art. 55 del D.lgs del 2 febbraio 2021, n.19, non riportate nel presente documento e relative ai casi di infrazione ricadenti nella più generale normativa fitosanitaria nazionale per la protezione delle piante dagli organismi nocivi.

Si riportano di seguito per memoria le misure sanzionatorie previste dall'Art. 33 del D.lgs del 2 febbraio 2021, n. 16 :

- 2. A chiunque esercita la produzione a scopo di commercializzazione di materiale di moltiplicazione della vite, senza la registrazione al RUOP di cui all'articolo 8, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 4.000 a euro 24.000.*
- 3. A chiunque commercializza materiali di moltiplicazione di varietà e cloni di vite non ufficialmente registrati al Registro nazionale delle varietà e dei cloni di vite di cui all'articolo 9 o che non soddisfano più le condizioni richieste per l'ammissione al Registro ai fini della certificazione o del controllo di cui all'articolo 16 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 2.000 a euro 12.000.*
- 4. Al costituente o al soggetto incaricato della conservazione in purezza che non adempia agli obblighi di cui all'articolo 19, comma 1, inerenti al mantenimento in purezza di una varietà o di un clone, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 1.000 a euro 6.000.*
- 5. Al responsabile della conservazione in purezza che non effettua il controllo della selezione conservatrice mediante le registrazioni di cui all'articolo 19, comma 2, si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di denaro da euro 500 a euro 3.000.*
- 6. Al responsabile della conservazione in purezza che non consente od ostacola il prelievo ufficiale di campioni per verifiche da parte del Ministero in applicazione dell'articolo 19, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 1.000 a euro 6.000.*
- 7. A chiunque commercializza materiali di moltiplicazione della vite non ufficialmente certificati o controllati come appartenente alle categorie di cui all'articolo 22 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 4.000 a euro 24.000.*

8. *A chiunque vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio materiali di moltiplicazione non sottoposti al controllo prescritto ai sensi degli articoli 24 e 25 per la categoria nella quale essi risultano classificati, di cui all'articolo 22, si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da euro 3.000 a euro 18.000.*
9. *A chiunque impedisce od ostacola i controlli ufficiali di cui agli articoli 20, 24 e 25 da parte del personale incaricato, durante le fasi di produzione, manipolazione e commercializzazione di materiali di moltiplicazione della vite e le relative ispezioni e campionamenti si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 3.000 a euro 18.000.*
10. *All'operatore professionale che produce piante di vite o loro materiali di moltiplicazione senza notificare la prevista denuncia di cui all'articolo 23 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 4.000 a euro 24.000.*
11. *A chiunque produce in conto lavorazione materiali di moltiplicazione della vite senza la prevista autorizzazione di cui all'articolo 26 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 2.000 a euro 12.000.*
12. *A chiunque non comunica gli impianti sostitutivi con la denuncia di produzione dei materiali di moltiplicazione della vite di cui all'articolo 23 in applicazione di quanto disposto dall'articolo 27 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 1.000 a euro 6.000.*
13. *A chiunque preleva materiale vivaistico da un campo sostitutivo senza la prevista autorizzazione di cui all'articolo 27 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 2.000 a euro 12.000.*
14. *All'operatore professionale che non mantiene separati i materiali di moltiplicazione prelevati da un campo sostitutivo ai sensi dell'articolo 27 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 500 a euro 3.000.*
15. *A chiunque movimentata tra regioni diverse i materiali di moltiplicazione prelevati da un campo sostitutivo senza la prevista autorizzazione dei Servizi fitosanitari regionali competenti in applicazione dell'articolo 27 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 2.000 a euro 12.000.*
16. *A chiunque vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio materiali di moltiplicazione della vite non rispondenti ad una delle categorie e ai relativi requisiti di cui all'articolo 28, comma 1, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 4.000 a euro 24.000.*

17. *A chiunque preleva materiale di moltiplicazione delle viti madri e stampa etichette ufficiali senza l'autorizzazione di cui all'articolo 29 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 4.000 a euro 24.000.*
18. *A chiunque durante la fase di coltivazione, la raccolta, il condizionamento, l'immagazzinamento e il trasporto non mantiene separati ed identificati i lotti, secondo le varietà, di materiali di moltiplicazione della vite, in ottemperanza alle prescrizioni di cui all'articolo 29 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 500 a euro 3.000.*
19. *A chiunque viola le disposizioni relative alle condizioni per l'immissione in commercio per quanto attiene gli imballaggi, di cui all'articolo 30, commi 1, 2 e 3 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 4.000 a euro 24.000.*
20. *A chiunque vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio materiali di moltiplicazione della vite in confezioni non originali o riconfezionati senza l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 30, comma 4, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 1.000 a euro 6.000.*
21. *A chiunque viola le disposizioni relative alle condizioni per l'immissione in commercio per quanto attiene l'etichetta di certificazione ufficiale, di cui all'articolo 31, commi 2, 3 e 4, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 4.000 a euro 24.000.*
22. *A chiunque commercializza materiali di moltiplicazione con etichetta carente delle informazioni previste ai sensi dell'articolo 31 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 2.000 a euro 6.000 e il sequestro del materiale.*
23. *Alla ditta che, ai sensi dell'articolo 32, non registra e non conserva i dati previsti e non garantisce i sistemi di tracciabilità si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 3.000 a euro 18.000.*

7.2 Altre misure

Queste misure consistono essenzialmente in limitazioni alla produzione ed alla commercializzazione del materiale prodotto (gemme, talee, barbatelle) proveniente da impianti risultati affetti da Organismi Nocivi (ON) sia da quarantena (es. Flavescenza Dorata con il suo principale vettore *Scaphoideus titanus*, ecc.) che cosiddetti di "qualità" e non da quarantena (ORNQ) (es. virus, legno nero, *Xylophilus ampelinus*, fillossera).

Le misure emesse dal SFR prescrivono, a seconda dei diversi casi, l'estirpazione delle piante infette, il ritiro dal commercio dei materiali o l'obbligo di eventuali trattamenti termoterapici sul materiale da commercializzare, la mancata certificazione o la riclassificazione del materiale, la sospensione temporanea o la mancata autorizzazione dei rigli corrispondenti ad impianti contenenti piante infette, ecc..

In ogni caso tutte queste misure si basano su quanto previsto dalla normativa fitosanitaria vigente relativa a :

1) Organismi Nocivi (ON) da quarantena :

a) Flavescenza Dorata (FD) e suo principale vettore *Scaphoideus titanus*

regolati da :

I) DM 32442 del 31.05.2000

II) Decreto Dirigenziale n.7339 del 4 maggio 2021 di approvazione delle "Linee guida per la lotta obbligatoria alla Flavescenza dorata della vite in Toscana - anno 2021" di cui al D.M. n. 32442 del 31.5.2000 ed al Regolamento (UE) 2016/2031

III) Reg. UE 2019/2072 (All VIII punto n.19)

2) Organismi nocivi Regolamentati Non da Quarantena (ORNQ):

a) virus della vite (*GFLV00, GLRAV1, GLRAV3, GFKV00, GVA, ARMV00* : arricciamento e accartocciamento fogliare, ecc.)

b) fitoplasmi (*Candidatus Phytoplasma solani* : agente del Legno nero)

c) batteri (*Xylophilus ampelinus* : agente del Mal nero della vite)

d) insetti (*Viteus vitifoliae* : fillossera)

regolati da :

I) DM 5 giugno 2020

II) D.lgs 16/2021 (All. 2)

III) Reg. UE 2019/2072 (All IV, parte C)